



**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 136 DEL 1° LUGLIO 2014**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI
OGGETTO DELLA SANZIONE ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEI VEICOLI DI CUI
ALL'ART. 215 NUOVO CODICE DELLA STRADA.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** e questo giorno **UNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Cav. **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			presenti	assenti
1) Oreste	GIURLANI	Sindaco	X	
2) Roberto	PERIA	Vice Sindaco	X	
3) Paolo	CECCONI	Assessore anziano	X	
4) Marco	DELLA FELICE	Assessore	X	
5) Elisa	ROMOLI	Assessore	X	
6) Barbara	VITTIMAN	Assessore	X	

Assiste il **Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Pescia provvede tramite l'A.O. Polizia Municipale all'applicazione ed esecuzione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi degli articoli 159 e 215 nuovo codice della strada;

ATTESO che dal 21.09.2013 detto servizio è stato affidato alla ditta Autocarrozzeria Renieri snc, con sede in Pescia, con l'approvazione della determinazione dirigenziale n. 1316 del 02.09.2013;

VISTO l'art. 354, comma 2, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede che la concessione del servizio di rimozione dei veicoli comprende anche l'indicazione delle tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici;

VISTO l'art. 397, comma 4, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada nella parte in cui prevede che gli Enti proprietari della strada devono predisporre e aggiornare annualmente le tabelle per le spese di intervento, rimozione e custodia dei veicoli, sulla base delle tariffe approvate ai sensi del capoverso precedente;

VISTO il decreto 4 settembre 1998, n. 401 - "*Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione*" - con cui si definiscono, come previsto dal citato D.P.R. 16.12.1992, n. 495, i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare al servizio di rimozione dei veicoli, prevedendo anche parametri variabili rimessi al potere discrezionale tecnico dell'Ente concessionario del servizio stesso;

VISTO in particolare l'art. 3 di predetto D.M. 401/98, nella parte in cui prevede che le tariffe di rimozione siano aggiornate ogni anno dagli Enti concedenti il servizio di rimozione, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente;

PRESO ATTO che con deliberazione G.C. n. 209 del 07.08.2013 si è provveduto ad effettuare il più recente aggiornamento delle tariffe del servizio di rimozione adeguandolo all'incremento ISTAT fino al 31.12.2012;

PRESTO ATTO, altresì, che l'aggiornamento delle tariffe è adempimento normativo che prescinde dal soggetto gestore del servizio, in quanto previsto dall'art. 397, comma 4, D.P.R. 16.12.1992, n. 495, citato sopra;

VISTO l'indice Istat FOI per il periodo da dicembre a dicembre dell'anno 2013 riportando un incremento rispettivamente pari a 0,6%;

RITENUTO altresì di ribadire la piena applicabilità, nei termini più precisamente dettagliati nella parte dispositiva del presente atto, di quanto contenuto nell'articolo 2 del D.M. 4 settembre 1998, n.401;

PRESO ATTO, altresì, che la ditta Autocarrozzeria Renieri snc, con sede in Pescia, è concessionaria anche del servizio di custodia dei veicoli rimossi in esecuzione della sanzione accessoria della rimozione;

CONSIDERATO che, non sussistendo al riguardo alcun obbligo di legge, non si ritiene opportuno procedere ad ulteriore adeguamento delle spese di custodia, vista l'attuale economicità del servizio;

RITENUTO che l'organo competente alla determinazione in concreto delle tariffe per il servizio di cui sopra vada individuato all'interno dell'Ente proprietario della strada nella Giunta Comunale;

CONSIDERATO che l'incremento deve essere effettuato sulla remunerazione del servizio, al netto dell'IVA, la cui percentuale peraltro subisce variazioni in ragione di singole previsioni normative;

RITENUTO, peraltro che, per comodità di computo, la tariffa, come risultante dall'incremento di cui al presente provvedimento addizionata dell'Iva nella percentuale vigente al momento del computo, venga per prassi costante arrotondata a cura dell'A.O. Polizia Municipale per eccesso o per difetto al decimale corrispondente;

VISTO che nelle tabelle allegate alla Delibera di Giunta n. 209 del 07.08.2013 è stata riportata la cifra esclusa l'IVA e che in forza del D.L. n. 98/2011 è pari al 22% (dal 01.10.2013);

RITENUTO necessario revocare tutti i provvedimenti precedenti disciplinanti la materia al fine di evitare contrasti e false interpretazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell'A.O. Polizia Municipale, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di regolarità amministrativa e tecnica del Dirigente del Servizio Affari Generali, espresso ai sensi dell'art. 147 bis TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) e di regolarità contabile reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013);

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. di procedere all'aggiornamento delle tariffe da applicarsi da parte del concessionario del servizio di rimozione dei veicoli così come da tabella allegata al presente atto e parte integrante dello stesso;
2. di revocare ogni provvedimento antecedente disciplinante la materia;
3. di stabilire che:

- ▲ in ipotesi di intervento con un unico autoveicolo di rimozione e prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica sopra previsti devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo;
 - ▲ se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la rimozione stessa;
4. relativamente alla rimozione e custodia dei veicoli rimossi all'esito di incidenti stradali, resta fermo quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Istruzione 13.5.2002, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4.
 5. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.